

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti

- la legge 26/10/1995 n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", ed in particolare l'art. 2, comma 6, che definisce la figura professionale del Tecnico Competente in Acustica, ed il comma 7 il quale prevede che la professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica;
- il D.Lgs. 17/02/2017 n. 42 (di seguito Decreto), recante "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

Richiamate in particolare le seguenti disposizioni del citato Decreto:

- l'art. 21, comma 1, che istituisce, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (di seguito Elenco), sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome;
- l'art. 22, comma 1, il quale prevede che può essere iscritto nel suddetto elenco chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico ed almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) superamento con profitto dell'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all'Allegato 2 del Decreto;
 - b) superamento con profitto dell'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 del Decreto;
 - c) conseguimento di almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti di cui all'Allegato 2 del Decreto;
 - d) conseguimento del titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale;
- l'art. 25, comma 2, il quale prevede che si applica la disciplina vigente ai soggetti iscritti ad un corso riconosciuto dalla Regione ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica, alla data di entrata in vigore del Decreto;

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 1502/2011 "Revisione e aggiornamento della qualifica di tecnico in acustica ambientale" che aggiorna la qualifica di "Tecnico in acustica ambientale" nell'ambito del Sistema Regionale delle Qualifiche - Area professionale "Sviluppo e Tutela dell'Ambiente";
- n. 491/2018 "Attuazione del decreto legislativo n. 42/2017 in materia di tecnico competente in acustica", che istituisce una Commissione tecnica (di seguito Commissione) per la valutazione delle istanze di riconoscimento dei tecnici competenti in acustica, ai fini della loro iscrizione nell'Elenco;

Viste, altresì, le Determinazioni dirigenziali:

- n. 18474 del 18 novembre 2016 con la quale la Regione ha autorizzato il corso dell'Associazione AssForm, abilitante alla professione di "Tecnico in acustica ambientale", conformemente ai contenuti e ai criteri disposti dalla DGR n. 1502/2011;
- n. 5673 del 20 aprile 2018 che ha costituito una Commissione Tecnica per la verifica di idoneità dei titoli di studio, dei requisiti professionali, nonché per la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dei richiedenti il riconoscimento dell'abilitazione alla professione di tecnico competente in acustica;

Dato atto che sono pervenute al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici le seguenti istanze:

	Nome candidato	Acquisita agli atti con	Comune e data di nascita	Titolo di studio	Residenza
1	Alessandri Matteo	PG 674858 del 23/10/2017	Cesena 31/08/1982	laurea in chimica	Bologna
2	Arnone Vincenzo	PG 25470 del 16/01/2018	Napoli 08/08/1980	diploma di geometra	Modena
3	Barbieri Moreno	PG 552699 del 28/07/2017	Asola 26/04/1986	laurea in ingegneria	Reggio Emilia
4	Cecchini Barbara	PG 680417 del 24/10/2017	Rimini 12/10/1979	Laurea in ingegneria ambientale	San Clemente (RN)
5	Focacci Chiara	PG 658178 del 12/10/2017	Forlì 24/07/1983	laurea in ingegneria edile	Forlì
6	Leardini Ilaria	PG 588962 del 29/08/2017	Rimini 19/08/1989	laurea in ingegneria edile	Rimini
7	Lelli Jessica	PG 668298 del 19/10/2017	Bologna 10/03/1991	laurea in geologia e territorio	Pianoro (BO)
8	Luotto Enrico	PG 725506 del 20/11/2017	Ravenna 23/03/1988	laurea in ingegneria edile	Ravenna

	Nome candidato	Acquisita agli atti con	Comune data e di nascita	Titolo di studio	Residenza
9	Marchetti Nicola	PG 225175 del 30/03/2018	San Giovanni in Persiceto 03/08/1988	laurea in ingegneria edile -architettura	San Giovanni in Persiceto (BO)
10	Massera Marco	PG 659920 del 13/10/2017	Fidenza (PR) 06/12/1990	laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	Alseno (PC)
11	Pietrafesa Stefano	PG 763596 del 12/12/2017	Carpi 31/10/1987	laurea in ingegneria ambientale	Carpi (MO)
12	Rovigatti Anna	PG 255388 del 11/04/2018	Bologna 14/11/1991	laurea in ingegneria edile - architettura	Bologna
13	Zamagna Domenico	PG 734556 del 24/11/2017	Cervia 12/02/1961	laurea in architettura	Cervia (RA)

Dato atto che la Commissione si è riunita in data 27 aprile 2018, al fine di istruire le domande presentate;

Dato atto, altresì, che la documentazione relativa alla suddetta istruttoria è conservata agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici;

Visto il verbale redatto dalla citata Commissione, da cui si evince che:

- i candidati Alessandri Matteo, Cecchini Barbara, Lelli Jessica, Luotto Enrico e Massera Marco hanno presentato regolari istanze di riconoscimento, corredate delle relative attestazioni, da cui si evince, tra l'altro, il superamento con profitto del corso di formazione, rilasciate dall'Associazione AssForm, ed abilitante alla professione di Tecnico in acustica ambientale. Considerata la completezza della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, i suddetti candidati sono ritenuti idonei a svolgere l'attività di tecnico competente in acustica;
- il candidato Arnone Vincenzo, che ha presentato la domanda corredata dell'attestazione di superamento di un corso svolto dal 13/04/2012 al 22/02/2013, non ha i requisiti previsti dall'art. 22, comma 1, lett. b), quindi non idoneo;
- il candidato Barbieri Moreno ha presentato la domanda corredata dall'attestazione di superamento di un "Corso di formazione e aggiornamento professionale in acustica ambientale" tenuto dall'Università di Firenze. L'istanza non è valutabile in termini di crediti formativi in quanto, come anche chiarito dalla nota del Ministero dell'Ambiente prot. n. 16508 del 23/11/2017, questi non sono *"rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema*

- di corso di cui all'Allegato 2: in altri termini la norma presuppone l'iscrizione ad un corso di laurea (o comunque ad esso equiparato), nel cui ambito siano sostenuti gli esami relativi a materie afferenti all'acustica, per un totale di 12 crediti formativi". Pertanto, non ha i requisiti previsti dell'art. 22, comma 1, lett. c) del Decreto, quindi non idoneo;
- la candidata Focacci Chiara ha presentato domanda corredata di attestazione di superamento di un corso annuale di perfezionamento dell'Accademia Fidia "Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA)", non riconosciuto dal MATTM, come comunicato con nota prot. 16508 del 23/11/2017. Infatti, la suddetta nota ribadisce che *"al fine di costituire un titolo valevole [...] è altresì necessario che il corso sia riconosciuto dalla Regione in cui viene organizzato; che sia tenuto da docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore e che l'esame finale sia valutato da una commissione composta da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un membro indicato dalla Regione competente"*. Pertanto, non ha i requisiti previsti dall'art. 22, comma 1, lett. b), quindi non idonea;
 - la candidata Leardini Ilaria, che ha presentato la domanda in origine ad ARPAE, non ha i requisiti previsti dall'art. 22, comma 1, lett. c), ossia 12 crediti formativi complessivi richiesti in materia di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso di cui all'Allegato 2 del Decreto, quindi non idonea;
 - il candidato Marchetti Nicola non ha i requisiti previsti dall'art. 22, comma 1, lett. c), ossia 12 crediti formativi complessivi richiesti in materia di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso di cui all'Allegato 2 del Decreto, quindi non idoneo;
 - il candidato Pietrafesa Stefano non ha i requisiti previsti dall'art. 22, comma 1, lett. c), ossia 12 crediti formativi complessivi richiesti in materia di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso di cui all'Allegato 2 del Decreto, quindi non idoneo;
 - la candidata Rovigatti Anna non ha i requisiti previsti dall'art. 22, comma 1, lett. c), ossia 12 crediti formativi complessivi richiesti in materia di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso di cui all'Allegato 2 del Decreto, quindi non idonea;
 - il candidato Zamagna Domenico ha presentato domanda corredata dell'attestazione di superamento di un corso annuale di perfezionamento dell'Accademia Fidia "Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA)", non riconosciuto dal MATTM, come comunicato con nota prot. 16508 del 23/11/2017. Infatti, la suddetta nota ribadisce che *"al fine di costituire un titolo valevole [...] è altresì necessario che il corso sia riconosciuto*

dalla Regione in cui viene organizzato; che sia tenuto da docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore e che l'esame finale sia valutato da una commissione composta da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un membro indicato dalla Regione competente". Pertanto, non ha i requisiti previsti dall'art. 22, comma 1, lett. b), quindi non idoneo;

Ritenuto, pertanto, che gli istanti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento della professione di tecnico competente sono: Alessandri Matteo, Cecchini Barbara, Lelli Jessica, Luotto Enrico e Massera Marco;

Visto il punto 6 della deliberazione di Giunta Regionale n. 491 del 9/04/2018, con la quale si demanda al Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente il riconoscimento della qualifica abilitante alla professione di tecnico competente in acustica;

Richiamate:

- la Legge Regionale n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm. e ii.;

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;

- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Aggiornamento 2018-2020" ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";

- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase di riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015;

- n. 702 del 16 maggio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";

- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 43/2001";

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 121 del 6 febbraio 2017 "Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Viste:

- la determinazione n. 7283 del 29 aprile 2016 "Modifica dell'assetto delle posizioni dirigenziali, riallocazione posizioni organizzative e di personale in servizio presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente";
- la determinazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'elenco, dei soggetti in possesso dei requisiti di legge, di cui all'art. 2, comma 6 della legge n. 447/95, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, e pertanto ritenuti idonei a svolgere l'attività di tecnico competente in acustica, di cui all'art. 21, comma 1 del decreto legislativo 17 febbraio, n. 42, come di seguito riportato:
 - Alessandri Matteo;
 - Cecchini Barbara;
 - Lelli Jessica;
 - Luotto Enrico;
 - Massera Marco;
2. di approvare l'elenco dei soggetti privi dei requisiti previsti dal Decreto e pertanto non idonei a svolgere l'attività di tecnico competente in acustica, di cui all'art. 21, comma 1 del decreto legislativo 17 febbraio, n. 42, come di seguito riportato:
 - Arnone Vincenzo;
 - Barbieri Moreno;
 - Focacci Chiara;
 - Leardini Ilaria;

- Marchetti Nicola;
- Pietrafesa Stefano;
- Rovigatti Anna;
- Zamagna Domenico;

3. di dare comunicazione dell'adozione della presente determinazione ai soggetti indicati ai precedenti punti 1), 2);
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
5. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Il Direttore Generale
Paolo Ferrecchi